SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1579)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1985

Nuova disciplina della finanza regionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente provvedimento è sostanzialmente inteso a soddisfare, per il settore regionale, due primarie esigenze: quella di regolamentare organicamente il finanziamento delle Regioni, che ormai da diversi anni veniva ad essere disciplinato mediante un regime transitorio, e quella di stabilire un modello di finanziamento coerente al sistema delineato dall'articolo 119 della Costituzione.

Non v'è dubbio, infatti, che il carattere transitorio di un regime di finanziamento pregiudica il normale espletamento delle funzioni dell'Ente regionale in quanto si riflette anche sulle iniziative di breve periodo che si ispirano ad un programma pluriennale di interventi.

Dal punto di vista del modello di finanziamento è poi da aggiungere che l'attuazione del citato articolo 119 non comporta necessariamente che l'autonomia finanziaria venga assicurata attraverso la diretta acquisizione di risorse, ma presuppone invece che, pur in presenza di una finanza prevalentemente derivata, siano assicurate la certezza delle risorse ed un'ampia disponibilità nella

loro utilizzazione, in modo tale da consentire una piena potestà programmatoria dell'Ente regionale.

In armonia con tali premesse, gli articoli da 1 a 6 disciplinano lo spazio riservato alla finanza propria delle Regioni a statuto ordinario.

In particolare, è da rilevare che rispetto all'assetto delineato dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 — concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario — nessuna innovazione viene introdotta relativamente all'imposta sulle concessioni statali.

Per le tasse sulle concessioni regionali — che vengono estese anche agli atti e provvedimenti adottati dagli enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle Regioni — è invece previsto che la relativa tariffa, da determinarsi con un successivo decreto legislativo, dovrà essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali.

La norma si ripropone, cioè, di razionalizzare l'attuale sistema di sovrapposizioni e molteplicità delle tariffe attraverso una procedura intesa ad armonizzarne l'entità e a rivedere i limiti delle compatibilità per l'esistenza contemporanea di più voci tariffarie.

Per le tasse automobilistiche regionali è stabilito un meccanismo di determinazione in base al quale l'ammontare della tassa può oscillare, per ogni singolo anno successivo, tra un tetto minimo pari a quello stabilito per l'anno immediatamente precedente ed un tetto massimo pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale determinata per lo stesso precedente anno.

Rispetto alla vigente normativa non è invece più prevista la possibilità di ulteriori modifiche della tassa regionale con riferimento ad alcune fattispecie di veicoli e di autoscafi.

In merito alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree è stabilito che, fermo restando l'attuale limite inferiore (50 per cento), l'ammontare della tassa può essere determinato sino ad un massimo del 300 per cento (attualmente è del 150 per cento) di quella prevista per gli spazi ed aree delle province.

Con l'articolo 7 si riconferma il fondo comune quale canale di finanziamento ordinario destinato a sopperire, ai sensi del secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, alle spese necessarie all'adempimento da parte delle Regioni a statuto ordinario delle loro funzioni normali.

Rispetto alla vigente normativa, rilevanti sono però le innovazioni introdotte ove si consideri che la composizione dei tributi destinati ad alimentare tale fondo è stata aggiornata con riferimento alla riforma tributaria; oltre all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e all'imposta erariale sul consumo dei tabacchi sono infatti prese a base anche l'IRPEF e l'IVA. In ogni caso, l'aspetto più significativo è quello concernente la crescita del fondo comune.

Nel rispetto di un vincolo generale di compatibilità delle risorse ed in considerazione delle funzioni normali che il fondo è destinato a finanziare, è previsto che il fondo comune da ripartire per un determinato anno non può eccedere quello conferito per l'anno precedente maggiorato del tasso programmato d'inflazione.

L'eventuale eccedenza che dovesse determinarsi tra l'ammontare del fondo comune alimentato dalle quote predeterminate dei suddetti tributi erariali ed il tetto di cui sopra è cenno dovrà affluire al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Con ciò si perseguono due obiettivi: il contenimento delle spese correnti entro i tassi programmati d'inflazione ed una maggiore potenziale espansione del volume delle risorse destinate agli investimenti.

Sempre con riferimento al fondo comune è inoltre prevista una revisione triennale delle quote dei tributi erariali ed è stabilito (articolo 8) che il fondo comune che viene a determinarsi per ogni singolo anno è comprensivo delle somme relative al trasferimento di funzioni operato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè delle assegnazioni disposte da leggi di contenuto particolare.

Si tratta, in particolare, delle assegnazioni relative alle funzioni già di competenza dell'ENAOLI, dell'ONPI e dell'ANMIL (legge n. 641 del 1978), dell'ONMI (legge n. 698 del

1975), nonchè degli interventi previsti per i consultori familiari (legge n. 405 del 1975), per la prevenzione delle tossicodipendenze (legge n. 685 del 1975), per gli asili nido (legge n. 891 del 1977), per l'interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 1978), per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge n. 845 del 1978) e per le opere universitarie (legge n. 642 del 1979).

Dall'incorporamento nel fondo comune di tutte le assegnazioni comunque spettanti alle Regioni a statuto ordinario vengono meno le specifiche iscrizioni sinora previste nel bilancio dello Stato, come pure viene meno l'attribuzione alle Regioni delle entrate di competenza degli enti le cui funzioni sono state ormai trasferite alle Regioni stesse; tali entrate restano pertanto acquisite al bilancio dello Stato.

Con l'articolo 9 si dettano norme per la iscrizione provvisoria nei bilanci regionali della quota spettante a titolo di fondo comune, da effettuarsi sulla base del tasso programmato d'inflazione indicato nella Relazione previsionale e programmatica.

Relativamente ai criteri di riparto del fondo comune, l'articolo 10 costituisce senz'altro una innovazione di rilievo, ove si consideri che prevede l'attribuzione di una quota consolidata, pari al fondo comune determinato per il 1985, e di una quota aggiuntiva pari alle ulteriori disponibilità rispetto al livello 1985.

La quota consolidata — che trova la sua ragione nella esigenza di non stravolgere gli equilibri sinora raggiunti — viene ripartita per il 4 per cento in parti uguali e per il restante 96 per cento in misura proporzionale alle quote di riparto determinate per il 1985.

La quota aggiuntiva costituisce invece il punto di riferimento per l'avvio di una ripartizione basata su parametri obiettivi più aderenti alle realtà regionali. Il 45 per cento di detta quota viene attribuito in proporzione alla popolazione residente, il 15 per cento in proporzione alla superficie, con un correttivo per le aree montane (maggiorazione del 50 per cento), e il 40 per cento in proporzione alla popolazione regionale moltiplicata per il reciproco del reddito *pro capite* regionale.

È peraltro previsto che, con cadenza quinquennale, possano essere rivisti i criteri di ripartizione.

In merito ai fondi destinati agli investimenti, è da considerare che il fondo regionale di sviluppo — che attualmente è unico per tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano — è stato invece differenziato per consentire che l'eventuale eccedenza del fondo comune delle Regioni a statuto ordinario che deve affluire al fondo regionale di sviluppo (articolo 11) sia attribuita solo a queste ultime; con l'istituzione di un unico fondo regionale di sviluppo verrebbe infatti ripartita anche tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome quell'eccedenza che non è invece loro dovuta.

Pertanto, l'articolo 11 dispone il meccanismo di formazione e di alimentazione del fondo regionale di sviluppo delle Regioni a statuto ordinario, mentre il corrispondente fondo per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome è disciplinato dall'articolo 15; è in ogni caso da rilevare che ambedue i fondi di sviluppo seguono una dinamica che assicura una crescita pari all'incremento percentuale del prodotto interno lordo, in armonia con l'esigenza di garantire una evoluzione degli investimenti in termini reali.

In particolare, il fondo dell'articolo 11 — che viene determinato per l'anno 1986 in 681,550 miliardi — è ripartito in due quote di cui, l'una, consolidata e, l'altra, variabile. Quest'ultima è attribuita, per il 20 per cento, in proporzione alla superficie, con un correttivo per le aree montane (maggiorazione del 50 per cento), e, per l'80 per cento, in proporzione alla popolazione regionale moltiplicata per il reciproco del reddito *pro capite* regionale.

L'articolo 12 ribadisce il carattere aggiuntivo dei contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione (destinati a scopi determinati e per il Mezzogiorno).

Con l'articolo 13 si prevede la costituzione di un fondo per tutte le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, in cui confluiscono gli stanziamenti disposti dalla legge per il perseguimento di obiettivi di carattere settoriale.

L'articolo 14 concerne l'istituzione di un fondo per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, alimentato dagli stanziamenti in proposito previsti dalle leggi di contenuto particolare a cui si è già accennato (articolo 8).

Per l'anno 1986 il fondo viene determinato in lire 59,233 miliardi e per gli anni successivi la sua crescita è correlata, analogamente a quanto previsto per le Regioni a statuto ordinario, al tasso programmato d'inflazione.

Il fondo regionale di sviluppo per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome è determinato in lire 93,820 miliardi per l'anno 1986 (articolo 15), mentre per gli anni successivi la sua crescita è parametrata all'incremento percentuale del prodotto interno lordo. Già si è riferito sulla esigenza che ha portato a separare detto fondo da quello corrispondente previsto per le Regioni a statuto ordinario; esigenza che sorge in correlazione al diverso meccanismo di alimentazione dei due fondi in questione.

Ferma restando la ripartizione sulla base delle somme assegnate per l'anno 1985, è peraltro prevista la possibilità di rivedere i criteri di ripartizione da parte del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

L'articolo 16 risponde ad esigenze di carattere meccanografico, che sono peraltro intese al consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico allargato.

L'articolo 17 disciplina la contrazione di mutui e l'emissione di obbligazioni da parte delle Regioni a statuto ordinario e ne stabilisce la destinazione alle sole spese di investimento e all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie regionali; il limite all'indebitamento è parametrato ad una predeterminata percentuale dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

L'articolo 18 disciplina il regime dei beni demaniali e patrimoniali delle Regioni, mentre l'articolo 19 è finalizzato all'abrogazione del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 — istitutiva del fondo nazionale trasporti — che stabilisce il trasferimento annuale, dal fondo comune e dal fondo regionale di sviluppo al fondo trasporti, delle quote erogate dalle Regioni alle aziende di trasporto per l'anno 1981. L'abrogazione consente di ovviare a quel meccanismo puramente contabile che attualmente appesantisce la gestione del bilancio dello Stato senza offrire alcun vantaggio in termini di chiarezza sulla formazione e sulla determinazione dei flussi destinati agli specifici settori.

Gli ultimi articoli sono destinati ad abrogare la legge 16 maggio 1970, n. 281, le successive modificazioni e ogni altra disposizione contraria al presente provvedimento, nonchè ad indicare i mezzi di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle Regioni a statuto ordinario sono attribuiti i seguenti tributi propri:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali;

c) tassa automobilistica;

d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Alle Regioni a statuto ordinario sono anche attribuite le entrate di carattere tributario di cui all'articolo 120, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono inoltre attribuite alle Regioni a statuto ordinario quote del gettito di tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.

Art. 2.

1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, soggetti a canone fissato con legge statale, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

2. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione, ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

Art. 3.

1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro

funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati in una tariffa che dovrà essere approvata con decreto legislativo da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle finanze, sentite le altre Amministrazioni dello Stato, la Conferenza permanente dei presidenti delle giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, e che entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.

2. La tariffa di cui al precedente comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al precedente comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento soggetto che, per gli atti già soggetti a tassa di concessione, ove il tributo non sia diversamente disciplinato o la sua nuova disciplina lo consenta, deve essere pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa e, nel caso di atti o provvedimenti già soggetti a tassa di concessione regionale di ammontare diverso nelle diverse Regioni, deve essere pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa che, per la particolare natura giuridica o tecnica dell'atto o del provvedimento in esse contemplato, le richiedano.

3. Lo stesso decreto legislativo di cui al precedente comma 1 indicherà le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali che, ai

fini del coordinamento cui deve essere ispirato, devono essere abrogate o aggiunte con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la stessa procedura e con l'osservanza degli stessi princìpi e criteri direttivi possono essere emanati decreti legislativi modificativi della tariffa di cui ai commi precedenti.

5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre dello stesso anno e di ciascuno degli anni successivi alla data di entrata in vigore della tariffa di cui ai precedenti commi, aumenti dell'ammontare dei tributi indicati in alcune od in tutte le voci della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, applicabili dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative o sulle concessioni comunali.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni.

7. L'atto o il provvedimento regionale, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale relativa stabilita dalla Regione da cui esso è stato adottato, non è soggetto ad analoga tassa stabilita da altre Regioni, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui ai precedenti commi, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Art. 4.

1. La tassa automobilistica si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province della Regione nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione.

2. Entro il 31 ottobre dello stesso anno di entrata in vigore della presente legge e di ogni anno seguente, le Regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da effettuare dal 1° gennaio successivo ed afferenti a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 100 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nelle Regioni a statuto ordinario o, per quelli per i quali non occorre il documento di circolazione, appartenenti a persone residenti nelle dette Regioni.

3. La tassa regionale automobilistica è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della detta tassa erariale.

4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di un'ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

Art. 5.

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale.

2. Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 300 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province.

3. All'accertamento, liquidazione o riscossione delle tasse provvedono, per conto del-

le Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

Art. 6.

1. Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento o la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al presidente della giunta regionale.

2. Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.

3. Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali o comunali.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal presidente della giunta regionale. Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione.

Art. 7.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1986, in attuazione dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, sono attribuite alle Regioni a statuto ordinario le seguenti quote di tributi erariali:

a) l'1 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) l'1,25 per cento dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il 10 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

d) il 78 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

2. Le predette quote sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza ed in conto residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione.

3. L'ammontare complessivo delle quote di cui al precedente comma 1 affluisce annualmente ad un fondo comune iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere ripartito tra le Regioni a statuto ordinario con i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 10, sino alla concorrenza di un ammontare di risorse pari a quello conferito allo stesso titolo nell'anno precedente maggiorato di un incremento percentuale pari al tasso di inflazione programmato dal Governo, quale risulta nella Relazione previsionale e programmatica. L'eventuale eccedenza concorre alla dotazione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui al successivo articolo 11.

4. Ogni triennio, a decorrere dall'anno 1989, con la legge finanziaria vengono rideterminate le quote percentuali di cui al comma 1, in modo che l'ammontare complessivo da attribuire alle Regioni per il primo anno di ogni triennio corrisponda a quello conferito a titolo di fondo comune nell'anno precedente, maggiorato di un incremento percentuale pari al tasso programmato di inflazione, quale risulta dalla Relazione previsionale e programmatica.

Art. 8.

1. L'ammontare delle risorse finanziarie assicurate alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del precedente articolo 7 è comprensivo:

a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle Regioni a statuto ordinario, in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1985 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) delle somme occorrenti per assicurare l'espletamento nel territorio delle Regioni a statuto ordinario delle funzioni già di competenza degli enti di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) delle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 1-*duodecies* di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

2. A partire dal 1986 le assegnazioni di cui alle norme indicate nel precedente comma sono comprese a tutti gli effetti ed in modo indistinto nel fondo istituito a norma del precedente articolo 7.

3. Conseguentemente tutte le entrate già di competenza degli enti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di cui è prevista l'attribuzione alle Regioni e agli enti locali o il versamento alla entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione alle Regioni a statuto ordinario o agli enti locali operanti nel loro territorio a cui sono trasferite o attribuite le funzioni, nonchè quelle di cui agli articoli 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891, e 1-*duodecies* di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, rimangono acquisite al bilancio statale.

4. Il terzo comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è così sostituito:

« I proventi netti derivanti dalla amministrazione dei beni di cui al secondo comma vengono acquisiti al bilancio statale. I proventi netti derivanti dalla eventuale alienazione dei predetti beni sono ripartiti dal CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ».

5. Il quinto comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è così sostituito:

« I proventi netti di cui al comma precedente, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni, restano acquisiti ai bilanci delle Regioni in cui si sono prodotti. Le eventuali perdite restano a carico delle Regioni che amministrano i patrimoni medesimi ».

Art. 9.

Le Regioni, ai fini della iscrizione provvisoria nei propri bilanci della quota loro spettante del fondo comune di cui all'articolo 7, in attesa del provvedimento interministeriale di ripartizione, devono tener conto delle indicazioni relative al tasso programmato di inflazione contenute nella Relazione previsionale e programmatica presentata ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 10.

1. Il fondo comune è annualmente ripartito fra le Regioni a statuto ordinario, dopo l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Ai fini del riparto, il fondo comune è distinto nelle seguenti quote:

a) una quota consolidata, pari al fondo comune complessivamente attribuito alle Regioni a statuto ordinario nell'esercizio 1985, da ripartire:

1) quanto al 4 per cento, in parti uguali tra tutte le Regioni a statuto ordinario;

2) quanto al 96 per cento, in misura direttamente proporzionale alle quote complessive di riparto determinate per l'anno 1985 a favore di ciascuna Regione;

b) una quota aggiuntiva corrispondente alle ulteriori disponibilità, da ripartire secondo i seguenti criteri:

1) il 45 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

2) il 15 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT relativi al penultimo anno antecedente alla devoluzione, maggiorando del 50 per cento la superficie delle aree classificate montane ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni;

3) il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione moltiplicata per il reciproco del reddito *pro capite* regionale, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT disponibili al momento della ripartizione.

3. Alla corresponsione delle somme spettanti alle Regioni provvede trimestralmente il Ministro del tesoro.

4. Fino a quando non si è perfezionato il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere alle Regioni acconti in ragione di dodicesimi delle somme assegnate, allo stesso titolo, nell'anno precedente.

5. Al termine di ogni quinquennio, a decorrere dal 1985, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza dei presidenti delle Regioni, all'eventuale revisione dei criteri di ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 11.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1986 nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle Regioni a statuto ordinario.

2. Per l'anno finanziario 1986 l'ammontare del fondo è determinato in lire 681.550 milioni.

3. Per gli anni 1987 e successivi, qualora l'eccedenza affluita ai sensi del comma 3 del precedente articolo 7 non assicuri un incremento percentuale annuo almeno pari all'incremento percentuale del prodotto interno lordo nominale, verificatosi in ciascun anno precedente, tale incremento è assicurato a carico del bilancio dello Stato; qualora l'eccedenza assicuri un incremento superiore essa rimane totalmente acquisita al fondo di cui al precedente comma 1.

4. Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo è distinto in due parti:

a) una parte consolidata, pari all'ammontare del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, complessivamente assegnato alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 1985, escludendo le assegnazioni su leggi di contenuto particolare confluite nel fondo medesimo. Su tale parte ad ogni Regione a statuto ordinario è attribuita per l'esercizio 1986 e per gli esercizi successivi una somma pari a quella già attribuita per l'esercizio 1985;

b) una parte variabile, rappresentata dagli incrementi annui di cui al precedente comma 3; tale parte è annualmente ripartita:

1) quanto al 20 per cento, in proporzione diretta alla superficie territoriale di ogni Regione a statuto ordinario quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, maggiorando del 50 per cento la superficie delle aree classificate montane ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni;

2) quanto all'80 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione moltiplicata per il reciproco del reddito *pro capite* regionale, quale risulta dai più recenti dati ufficiali dell'ISTAT disponibili al momento della ripartizione.

Art. 12.

I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in

ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno.

Art. 13.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1986 è istituito nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo denominato « Fondo per i trasferimenti statali alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con destinazione settoriale », a cui affluiscono, secondo le modulazioni delle leggi pluriennali di spesa, previste dalla legge finanziaria, gli stanziamenti da attribuire alle Regioni già rientranti nel fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. L'assegnazione alle Regioni degli stanziamenti confluiti nel fondo continua ad essere effettuata con le modalità, i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.

3. Ulteriori leggi che dispongano interventi da attuare per il tramite delle Regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al presente articolo e, in caso di interventi pluriennali, l'immutabilità almeno per un triennio dei criteri di riparto previsti per la ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno.

4. A far tempo dal 1986 le Regioni possono impegnare le somme loro assegnate a titolo di riparto della quota del fondo di cui alle leggi sopra indicate, nell'ambito delle destinazioni settoriali definite dalle singole leggi, senza ulteriori vincoli di specifica destinazione all'interno delle stesse.

5. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le Regioni sono tenute a presentare in ciascun esercizio le relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sarà particolarmente illustrato lo stato di attuazione da allegare alla Relazione previsionale e programmatica.

6. Alle erogazioni in favore delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Ministero del bilancio e della programmazione economica, a cui spetta altresì l'erogazione delle somme conservate nel conto dei residui passivi con riferimento agli stanziamenti confluiti nel fondo di cui al presente articolo.

Art. 14.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1986 nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito capitolo per la corresponsione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle quote ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Per l'anno 1986 lo stanziamento del capitolo di cui al precedente comma 1 è fissato in lire 59.233 milioni.

3. Per gli anni 1987 e successivi lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 è determinato in un importo pari all'ammontare dell'anno precedente maggiorato dell'incremento percentuale di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge.

4. Lo stanziamento annuale è ripartito in modo indistinto in proporzione alle somme assegnate per lo stesso titolo nell'anno precedente a quello della devoluzione.

Art. 15.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1986 nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo destinato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Per l'anno finanziario 1986 lo stanziamento del predetto capitolo è determinato in lire 93.820 milioni; per gli anni 1987 e

successivi lo stanziamento è determinato in un importo pari all'ammontare dell'anno precedente maggiorato dell'incremento percentuale di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge.

3. Lo stanziamento annuale è ripartito in proporzione alle somme assegnate per l'anno 1985 in sede di ripartizione della quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

4. All'eventuale revisione dei criteri di ripartizione provvede il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 16.

1. A decorrere dall'esercizio 1986, ciascun capitolo di entrata e di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi regionali deve essere contraddistinto da un numero di codice, secondo le disposizioni che verranno emanate con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di quanto indicato dalla commissione interregionale ai sensi dell'articolo 9, sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

2. I capitoli iscritti nel bilancio regionale non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche contenute nel decreto di cui al precedente comma 1.

3. L'indicazione del numero di codice è obbligatoria e si estende alle reversali di incasso e ai mandati di pagamento.

Art. 17.

1. Le Regioni a statuto ordinario possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonchè per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della medesima.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale ed interessi

dei mutui e dei prestiti in estinzione non può superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, comprese quelle relative al fondo per il finanziamento delle funzioni normali.

3. La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al comma 1 deve specificare l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonchè i mezzi necessari per la copertura degli oneri.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

5. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. Le entrate derivanti da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi, mentre le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata per mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

7. Per i prestiti obbligazionari la legge regionale deve altresì disporre che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio ai sensi delle leggi vigenti.

8. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare trimestrale delle quote dei tributi erariali ad esse spettanti, compreso il fondo per le funzioni normali.

9. Le anticipazioni devono essere estinte entro l'esercizio finanziario in cui sono contratte.

10. Ai mutui ed anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti della Amministrazione dello Stato.

Art. 18.

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

2. Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

3. I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni.

4. Fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste regionali, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali, gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale.

5. Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano le norme del codice civile, delle leggi speciali dello Stato e quelle sulla amministrazione del patrimonio regionale adottate dalle Regioni nel quadro della normativa generale corrispondente in vigore per l'Amministrazione dello Stato.

6. In assenza della legge regionale si applicano le norme per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Art. 19.

Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è abrogato. La variazione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per l'anno 1986 e per gli anni successivi, di cui al terzo comma dell'articolo 9 della predetta legge n. 151, e successive modificazioni, si applica con riferimento all'importo di lire 4.049 mi-

liardi stabilito per il 1985 dal sesto comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 20.

È abrogata ogni disposizione contenuta nella legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 21.

La copertura degli oneri a carico delle Regioni per le funzioni di loro competenza nel settore della protezione civile è assicurata dai mezzi finanziari previsti dalla presente legge.

Art. 22.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.736 miliardi per l'anno 1986, a lire 1.824 miliardi per l'anno 1987 e a lire 1.830 miliardi per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 1.342 miliardi per l'anno 1986, a lire 1.410 miliardi per l'anno 1987 e a lire 1.400 miliardi per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Nuova disciplina della finanza regionale »;

b) quanto a lire 394 miliardi per l'anno 1986, a lire 414 miliardi per l'anno 1987 e a lire 430 miliardi per l'anno 1988 con le entrate di cui al comma 3 del precedente articolo 8.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.